



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>FRASCA</b>	<b>FERDINANDO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BOTTONI</b>	<b>MARIA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>RAFFONE</b>	<b>TOBIA GERARDO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			



ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1152/2018  
depositato il 27/08/2018

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 2527/2018 TARI 2018  
contro:  
COMUNE DI MIRABELLA ECLANO  
VIA MUNICIPIO 1 83036 MIRABELLA ECLANO

**proposto dal ricorrente:**

SIRMA SRL  
VIALE REGINA MARGHERITA N. 176 00198 ROMA RM

**rappresentato da:**

SIRIGNANO GIOACCHINO  
VIA ROMA SNC 83036 MIRABELLA ECLANO AV

**rappresentante difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1152/2018

UDIENZA DEL

28/11/2018 ore 09:30

N°

1436/18

PRONUNCIATA IL:

28 NOV 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

13 DIC 2018

Il Segretario

Il Segretario della Sezione  
(Sig.ra Stefania CUCCINELLO)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso ritualmente notificato, la Sirma s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Mirabella Eclano chiedeva il pagamento della Tari per l'anno d'imposta 2018 per complessivi euro 4.979,00, relativamente agli immobili siti in Mirabella Eclano alla via Pianopantano snc, riportati in catasto al foglio 9, particella n. 256, *sub* 11 e alla via Laureta snc, al foglio 8, particelle nn. 912 e 484.

Parte ricorrente - premesso di svolgere attività di produzione di materassi - deduceva che l'ente comunale non aveva correttamente quantificato le superfici tassabili, in quanto, considerato che la superficie utilizzata dalla società era in totale di 1.487 mq., di cui 337 mq. adibiti ad uffici e 1.150 mq. adibiti alla produzione di materassi, su tali 1.150 mq. adibiti alla produzione di materassi produceva rifiuti speciali (metalli ferrosi, plastica, legno, colla, eccetera), i quali - come da documentazione che depositava - venivano smaltiti a norma di legge, giusta contratto di smaltimento, per il tramite della società "Ecologia Russo e Figli s.r.l.", per cui per essi non era soggetta al pagamento della Tari, come rappresentato con denuncia Tari in data 28 maggio 2015.

Sul punto la società ricorrente precisava che la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva già accolto il ricorso della contribuente in riferimento alla Tari per gli anni 2015, 2016 e 2017, stabilendo che l'imposta fosse dovuta per i soli 337 mq. adibiti ad ufficio e non per la restante superficie di 1150 mq.

La Sirma s.r.l. chiedeva, pertanto, dichiararsi dovuta la Tari per i soli mq. 337 destinati ad uffici.

Il Comune di Mirabella Eclano non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza in data 3 ottobre 2018 la Commissione Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione e fissava per la discussione del merito l'udienza del 28 novembre 2018. A tale udienza la lite veniva decisa.

### **Motivi della decisione**

Il presente ricorso concerne la debenza o meno della Tari da parte della società ricorrente, la quale esercita l'attività di produzione nello stabilimento sito nel Comune di Mirabella Eclano, alla contrada Laureta, mentre l'area espositiva è ubicata alla via Nazionale del medesimo Comune.

Va premesso in punto di diritto che l'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 dispone, al primo comma, che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa. Il successivo comma 2 prevede che *«non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o*



*di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione».*

Con riguardo, poi, all'art. 62, comma 3, in virtù del quale *“nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali”*, incontestato è l'onere dell'impresa contribuente di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; invero, per giurisprudenza costante, in tema di onere della prova, *“incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”* (così Cassazione Civile, sentenza n. 5377/2012; cfr. anche Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004; nn. 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011 e, da ultimo, Cass. n. 16235 del 31.07.2015).

L'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 impone ai soggetti passivi di presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, una denuncia nella quale devono essere indicati tutti i locali e le aree tassabili che sono ubicati nel territorio del comune. La denuncia vale anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate. Il contribuente è, tuttavia, obbligato a presentare la denuncia, nelle stesse forme previste per l'inizio di occupazione ed entro la stessa data, ogniqualvolta si verifichino variazioni nelle caratteristiche delle superfici soggette al tributo, tali da influire sull'applicazione e sulla misura della tassa.

La denuncia rappresenta un obbligo per il contribuente, che nel caso di mancata presentazione della stessa o di infedele denuncia - così definita perché viene indicata una superficie inferiore a quella effettiva o perché viene omessa l'indicazione di un cespite - può incorrere nell'accertamento del Comune, che non solo procede al recupero del tributo evaso e all'applicazione degli interessi sulla tassa, ma applica anche le sanzioni amministrative previste dall'art. 76 del d.lgs. n. 507 del 1993.

Nella fattispecie la società ricorrente ha ottemperato all'obbligo imposto, avendo presentato in data 28.5.2015, a mezzo PEC, denuncia di variazione Tari (v. allegato alla produzione di parte ricorrente).

Dalla denuncia Tari e dalla consulenza tecnica di parte è emerso che, ad eccezione

MB



della zona di mq. 337,00 destinata ad uffici, le altre aree di mq. 1.150 sono destinate alla produzione di materassi e su di esse si formano rifiuti speciali (materiale ferroso, plastica, legno).

Orbene, si è detto che nella determinazione della superficie assoggettabile alla imposta non si deve tenere conto di quella parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; condizione indefettibile è la dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Queste superfici esulano dal conteggio del tributo proprio perché nessun servizio viene reso dal comune in relazione a queste superfici; l'amministrazione comunale, di converso, non può quindi formulare alcuna pretesa.

Nel caso della Sirma s.r.l. deve, quindi, escludersi la tassazione per l'intera area di mq. 1.150 destinata alla produzione di materassi, per la quale la società ricorrente ha dimostrato che i rifiuti speciali, a decorrere dal 14.5.2015, vengono smaltiti, a spese e cura della ricorrente, dalla società "Ecologia Russo e Figli s.r.l.", come da contratto di smaltimento del 14.5.2015 e fatture di smaltimento. Per tali aree il Comune non può, quindi, formulare alcuna pretesa, non potendo sottoporre ad imposizione le superfici sulle quali questi rifiuti vengono prodotti.

Deve, invece, sottoporsi a tassazione la superficie di mq. 337,00 destinata ad uffici, come specificamente individuata in parte dispositiva.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi come dovuta l'imposizione fiscale solo in riferimento alla superficie destinata ad uffici e nei termini sopra indicati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara dovuta la Tari per i soli mq. 337 destinati ad uffici e relativi alle aree censite in catasto al foglio 9, particella n. 256 sub 11 e al foglio 8, particella n. 484. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e CAP, se dovute, come per legge.

Così deciso in Avellino, in data 28 novembre 2018.

**Il relatore**  
**Dott.ssa Maria Bottoni**



**Il Presidente**  
**Dott. Ferdinando Frasca**

